



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Procedimento 8/2026
promosso contro

- **BOCCIOFILI NOLESI-PONTE MASINO ASD** (VTO000605) del Comitato Regionale Piemonte, in persona del Presidente;
- **Domenico BIANCO**, tessera n. 319369 presso la soc. Bocciofilo Nolesi-Ponte Masino Asd;
- **Christian FASANO**, tessera n. 371909 presso la soc. Bocciofilo Nolesi-Ponte Masino Asd

PREMESSO

- che allo scrivente è pervenuta la segnalazione del Comitato Regionale Piemonte relativa alla assenza della formazione a coppie composta da Domenico Bianco e Christian Fasano, entrambi tesserati della società epigrafata, nel Campionato a coppie della categoria C, disputatosi a Lamezia Terme (CZ) nel week end del 4-5 Luglio 2026;
- che nella segnalazione è indicato come la formazione avesse partecipato e superato le preliminari selezioni provinciali volte alla qualificazione per la manifestazione di Lamezia Terme; la successiva assenza non è stata giustificata e non è pervenuto alcun certificato medico in relazione alla impossibilità di partecipare alla manifestazione calabrese;
- che il Comitato Regionale Piemonte si è quindi visto costretto a sostituire la coppia di atleti al fine di non inficiare la gara di Lamezia Terme;
- che la condotta degli atleti (Bianco-Fasano) corrisponde all'ipotesi speciale prevista e sanzionata dal Regolamento delle Disposizioni Tecniche 2025/2026, Specialità Volo che all'art. di cui al paragrafo **H.3. rubricato *Campionati Italiani di Specialità Categoria B, BF, C, D* prevede quanto segue:**

“La formazione ‘qualificata sul campo’ che non parteciperà alla fase finale di un qualsiasi Campionato Italiano, se non per ragioni di salute opportunamente documentate, si vedrà comminare una sanzione amministrativa di euro 200,00 da versarsi entro 15 gg dalla data della fase finale dei Campionati Italiani.

(...)

La sanzione dovrà deve essere pagata dalla società in cui è tesserato, a mezzo bonifico bancario Iban IT 95 A 03069 03214 100000013845 intestato a Federazione Italiana Bocce. L'attestazione di pagamento deve essere inviata alla Segreteria Generale - Ufficio Tecnico completo della causale di versamento".

- che il comportamento degli atleti integra altresì la fattispecie prevista e punita dall'art. 60 co. 3 lett. h) del Regolamento di Giustizia Sportiva, afferente la “*rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara*”;
- che allo scrivente non constano precedenti in capo ai signori BIANCO e FASANO così da accordare loro circostanza attenuante alla persona;

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente Giudice Sportivo,

P.Q.M.

- applica alla soc. BOCCIOFILI NOLESI-PONTE MASINO ASD la sanzione di € **200 (DUECENTO/00)**;
- applica a Domenico BIANCO e Christian FASANO, la sanzione della **SQUALIFICA di 20 GIORNI.**

Torino, 6 Agosto 2026

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni